REGOLAMENTO

PER

LA CONCESSIONE DEGLI AGRI MARMIFERI COMUNALI

Art. 1

- 1) Con la denominazione "Agri Marmiferi Comunali" si indicano tutte le zone montane del Comune di Vagli Sotto intestate a quest'ultimo come piena proprietà, o come dominio diretto, nel Catasto Terreni Comunale.
- 2) Gli Agri Marmiferi Comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vagli Sotto.
- 3) L'esercizio delle cave di marmo negli Agri Marmiferi Comunali avviene attraverso concessioni amministrative regolate dalle seguenti disposizioni ed è consentita esclusivamente per l'estrazione di marmo in blocchi.
- 4) Oggetto della concessione è l'area appartenente al patrimonio indisponibile del Comune data in uso al concessionario, dietro corresponsione di apposito canone, da destinarsi all'attività estrattiva ed alle attività di supporto della medesima.
- 5) Si intende per cava estrattiva il complesso estrattivo oggetto di ciascuna autorizzazione all'escavazione.

Art. 2

- 1) La ricerca di cave negli Agri Marmiferi Comunali è consentita soltanto a chi sia munito di un permesso di ricerca, rilasciato dal Comune, negli Agri Marmiferi Comunali non concessi o comunque non altrimenti posseduti da terzi. Il permesso è accordato, a che ne faccia domanda, con le modalità procedurali prescritte dalle leggi della Regione Toscana in materia di autorizzazione ad effettuare lavori di ricerca ai fini di attività estrattive.
- 2) In caso di più domande di permesso di ricerca sul medesimo sito è preferito il primo richiedente. Le domande saranno protocollate con l'indicazione dell'ora di arrivo.
- 3) Il permesso di ricerca ha la durata di 12 (dodici) mesi ed è rinnovabile per una sola volta. Il ricercatore può asportare limitate quantità di marmo per le prove del materiale ma non può svolgere attività di coltivazione della cava. Il ricercatore non ha diritto ad indennizzi o compensi per lavori preparatori nei confronti del Comune o di successivi ricercatori.
- 4) L'esito della ricerca è favorevole soltanto in caso di accertamento delle condizioni necessarie per l'escavazione di marmo in blocchi.

Art. 3

1) - La domanda di concessione viene presentata al Comune entro il termine di validità del permesso di ricerca e deve essere corredata da una planimetria con l'indicazione del-

l'area richiesta per l'escavazione e i servizi, nonché da una relazione geologica e da un piano indicativo di coltivazione della cava, con cartografia in scala 1:1000.

- 2) La domanda di concessione, nel termine di otto giorni dal ricevimento, viene pubblicata per sessanta giorni consecutivi mediante affissione nell'Albo Comunale, e per tre giorni consecutivi mediante inserzione per estratto nella cronaca locale di due quotidiani. La pubblicazione deve contenere l'avviso che chiunque abbia interesse può proporre opposizione nel termine dell'affissione all'Albo Comunale.
- 3) Le opposizioni vengono istruite dal Responsabile del Procedimento che riferisce alla Giunta nel termine di 20 (venti) giorni dalla scadenza della pubblicazione. Contro le decisioni assunte dalla Giunta Comunale sulle opposizioni è previsto il ricorso al TAR da parte degli interessati.

Art. 4

- 1) In mancanza di opposizioni o in caso di reiezione delle stesse, il Comune invita il richiedente la concessione a produrre l'intera documentazione richiesta dalle leggi della Regione Toscana per le autorizzazioni all'escavazione e, con il concorso del richiedente, provvede a delimitare la zona necessaria alle esigenze della cava e dei suoi servizi.
- 2) Nel contempo vengono richiesti ed acquisiti tutti i pareri e nulla-osta necessari per l'apertura di cava nella zona di cui trattasi, con le modalità previste dalle leggi della Regione Toscana.
- 3) Il Comune redige apposita planimetria, corredata di relazione tecnica, contenente l'estensione dell'area da concedere, le superfici da scavare, gli accessi e l'indicazione delle aree destinate allo stoccaggio del marmo in scaglie e terra movimentata. Qualora, successivamente alla deliberazione della concessione, il concessionario abbia necessità di spostare le aree di stoccaggio sopra indicate per esigenze di lavorazione, provvederà a darne comunicazione al Comune e, decorsi dieci giorni dalla comunicazione, procederà agli spostamenti, fatta salva la successiva attività di verifica e controllo da parte del Comune nell'esercizio dei poteri previsti dalle leggi della Regione Toscana. La planimetria e la relazione vengono allegate all'atto di concessione. La documentazione acquisita ai sensi delle leggi regionali sarà utilizzata per il successivo procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'escavazione.

Art. 5

- 1) La concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta. Il rilascio è subordinato al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistico e idrogeologico previsti dalla legge.
- 2) L'atto di concessione deve indicare :
- a l'ubicazione, la superficie e i confini della cava ;
- b la durata della concessione;
- c gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione e le prescrizioni cui il concessionario deve attenersi;
- d la disciplina dello sfruttamento degli scarti della lavorazione sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- 3) Entro trenta giorni dalla delibera consiliare di concessione il richiedente deve comunicare per iscritto la sua accettazione; in difetto di ciò decade da ogni diritto. L'atto formale di concessione, con l'allegato disciplinare, deve essere trascritto.

4) - Le spese del procedimento concessorio fanno carico al richiedente.

Art. 6

La concessione è subordinata alle seguenti condizioni :

- a l'area concessa è indivisibile ;
- b il concessionario è l'unico responsabile dei danni derivanti dall'esercizio della cava e dalla mancata custodia;
- c- ove la concessione venga rilasciata a una società di persone e/o di capitali, questa deve indicare un unico soggetto per tutti i rapporti con il Comune.
 In caso di morte del concessionario i suoi eredi dovranno nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con il Comune : ove ciò non avvenga nel termine di quattro mesi dall'apertura della successione, uno degli eredi o il Comune potranno chiedere la nomina dell'unico rappresentante al Presidente del Tribunale competente:
- d la concessione è trasferibile per atto tra vivi, con l'autorizzazione preventiva del Comune. Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti. E' anche trasferibile per successione "mortis causa";
- e il concessionario ha l'obbligo di tenere la cava in attività. Si considera inattiva la cava quando non sia stata lavorata per almeno otto mesi continui nel biennio. L'inattività non sarà sanzionabile in tutti i casi di eventi eccezionali e di forza maggiore. Sui motivi dell'inattività e sulla loro rilevanza decide il Comune. Ove sia necessario sospendere le lavorazioni, il concessionario ne darà notizia al Comune che potrà autorizzare la sospensione per un periodo determinato.

Art. 7

- 1) Il concessionario non può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava che è tenuto ad esercitare direttamente. Sono perciò vietati l'affitto della cava, la subconcessione in qualsiasi forma e l'appalto della coltivazione.
- 2) E' consentito l'appalto di singole operazioni come ad esempio la pulizia e la messa in sicurezza delle tecchie, degli strapiombi e delle zone pericolose e altre opere di messa in sicurezza, l'asportazione delle scaglie, la costruzione e manutenzione delle strade di arroccamento.
- 3) In caso di morte del concessionario, o di sua comprovata inabilità, e la concessione venga fatta oggetto di rinuncia, i rinunzianti avranno diritto ad un indennizzo per le migliorie ed addizioni apportate alla cava sfruttabili dal concessionario subentrante. L'indennizzo verrà determinato da un collegio arbitrale di natura irrituale. Tale collegio sarà composto da tre arbitri che saranno nominati rispettivamente uno dal concessionario rinunziante, uno dal concessionario subentrante ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio, sarà indicato congiuntamente dai due arbitri di parte. In caso di mancato accordo sul nominativo da designare provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Lucca su istanza dei due arbitri di parte od anche di uno solo di essi. La sede dell'arbitrato sarà Vagli di Sotto nel luogo fissato dal Presidente del Collegio; il termine per il deposito del lodo è fissato in centottanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Per quanto qui non regolato si applicheranno le norme previste dal Codice di Procedura Civile. L'obbligo del versamento dell'indennizzo sarà posto come condizione della nuova concessione come meglio precisato nell'art. 15.

- 1) Il diritto del concessionario, previa autorizzazione del Comune, può essere oggetto di ipoteca ed esecuzione forzata immobiliare. L'atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi a favore e a carico del concessionario risultanti dall'atto di concessione e dal presente regolamento.
- 2) In caso di caducazione di concessioni aventi per oggetto cave ipotecate, le concessioni stesse saranno aggiudicate al maggior offerente mediante regolare gara.. Il prezzo ricavato resterà a disposizione dei creditori fino alla concorrenza dei loro crediti. Con l'aggiudicazione della gara ed il deposito del prezzo l'iscrizione dell'ipoteca sarà cancellata a cura e spese dell'acquirente.
- 3) Il diritto del concessionario è altresì soggetto ad esecuzione forzata in caso di fallimento. In tale ipotesi il curatore deve darne comunicazione al Comune anche agli effetti delle necessarie autorizzazioni.

Art. 9

- 1) La concessione ha durata di ventinove anni. Sei mesi prima della scadenza il concessionario può chiedere il rinnovo mediante domanda da presentare al Comune. La concessione viene rinnovata automaticamente salvo che sussistano gravi motivi per il diniego, consistenti nella violazione di norme del Regolamento o della concessione, sulla cui rilevanza decide il Comune.
- 2) E' data facoltà al concessionario di richiedere anticipatamente il rinnovo della concessione prima della scadenza. Il rinnovo sarà operativo dall'accoglimento della domanda ed avrà durata di 29 anni.

Art. 10

- 1) Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone, determinato in relazione al valore di mercato della produzione della superficie in concessione, secondo la previsione dell'art. 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n° 724.
- 2) Ove la concessione riguardi soltanto parte della superficie afferente alla cava, che comprende altro o altri appezzamenti, la determinazione del valore è compiuta in relazione alla produzione dell'intera cava, salvo individuazione del canone in ragione del rapporto tra superficie oggetto della concessione e superficie totale.

Art. 11

- 1) La determinazione e le rideterminazioni biennali dei canoni sono attuate con i criteri e le modalità che seguono :
- a per ciascuna cava è stabilita, in base alla proposta e ai dati eventualmente indicati dal concessionario ai sensi del comma 2 del successivo art. 12, nonché ai dati comunque in possesso del Comune e, occorrendo, acquisiti con indagine diretta, la qualità, la tipologia e le caratteristiche merceologiche dei prodotti nella loro misura proporzionale;
- b si determina, quindi, il valore unitario medio della produzione, come sopra individuata, con riferimento ai prezzi di mercato per ciascuna qualità e tipologia dei prodotti;
- c al valore della produzione così stabilito, riportato all'area oggetto della concessione ai sensi del comma 2 del precedente art. 10, si applica, per ottenere il canone, l'aliquota fissata ogni biennio dal Consiglio Comunale non oltre l'otto per cento.

Art. 12

- 1) La prima determinazione del canone deve essere attuata entro il mese di aprile successivo alla concessione, con riferimento all'anno o alla frazione di anno precedente. Nello stesso termine del 30 aprile, di biennio in biennio, il canone deve essere confermato o rideterminato secondo le previsioni dei precedenti art. 10 ed 11.
- 2) All'uopo, entro il mese di febbraio sia per la 1ª determinazione sia per le rideterminazioni successive del canone, il concessionario può formulare al Comune proposta di determinazione del valore unitario medio della produzione, motivata in base a dati ed elementi documentati. In mancanza, e se non ritiene congruo il valore proposto, il Comune notifica al concessionario il canone che ritiene dovuto con lettera raccomandata spedita entro il mese di aprile.
- 3) Se il concessionario non intende accettare il canone così determinato, deve, entro trenta giorni dalla notificazione, domandare che si proceda a giudizio di stima nominando, nella stessa istanza, un proprio perito. In mancanza, l'entità del canone notificato dal Comune diviene definitiva. Nel caso di presentazione dell'istanza, sono comunque immediatamente dovuti i sette decimi del canone oggetto di notificazione, ovvero la maggior somma corrispondente al canone proposto dal concessionario.
- 4) Nei trenta giorni successivi il Comune, ai sensi dell'art. 810, II comma del codice di proc. civ. presenta al Presidente del Tribunale di Lucca domanda di nomina del collegio arbitrale designando, a sua volta, il proprio perito ed allegandovi l'istanza di cui al precedente comma 3. Si applicano, per quanto di ragione, gli art. 811, 812, 813, 814 e 815 del cod. proc. civ.
- 5) La perizia è fatta con metodo sommario, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 11 in funzione del valore unitario medio della produzione ed i periti esprimono un solo giudizio, a maggioranza dei voti, con un'unica relazione che, entro due mesi dall'accettazione della nomina, salva l'applicazione dell'art. 829, I comma, cod. proc. civ., deve essere depositata presso la casa comunale. La perizia non è impugnabile se non per mancanza di calcolo o per grave ed evidente errore di apprezzamento. L'eventuale impugnazione non dispensa dal pagamento immediato del canone con essa determinato, con gli interessi legali sull'eventuale differenza rispetto a quanto già corrisposto a termini del precedente comma 3 e dell'art. 14, comma 2. Ove il canone venga determinato in somma uguale o superiore a quella risultante dalla notificazione di cui al comma 2 del presente articolo, le spese della perizia, ivi compreso l'onorario dei periti, salva l'applicazione dell'art. 814, I comma, cod. proc. civ. sono poste a carico del concessionario.
- 6) Su accordo del Comune e del concessionario, la stima può essere affidata ad un unico perito, anziché al collegio arbitrale. In tal caso, entrambe le parti devono richiederne contestualmente la nomina al Presidente del Tribunale di Lucca.

Art. 13

Qualora, nel corso dell'anno, si verifichino eventi pregiudizievoli di carattere eccezionale, di essi si tiene conto nella nuova determinazione del canone in quanto e per quanto essi abbiano influito sul valore unitario della produzione.

Art. 14

1) - Il pagamento del canone deve essere eseguito dal concessionario all'atto dell'aspor-

tazione dai bacini marmiferi dei materiali costituenti la produzione della cava, contestualmente al passaggio attraverso la pesa e con le stesse modalità previste per la gestione e la riscossione del contributo di cui all'art. 15 della legge regionale 78/98, contenute nell'Allegato al presente Regolamento. Lo stesso concessionario può tuttavia delegare, per il pagamento, la ditta che esercita l'attività estrattiva o altro soggetto di gradimento del Comune.

2) - In pendenza delle operazioni di rideterminazione del canone, e fino a che non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione del nuovo canone eseguita ai sensi del precedente art. 12, comma 2, il pagamento al passaggio della pesa verrà commisurato al canone relativo all'anno precedente, salvo adeguamento a quello successivamente rideterminato in via definitiva e salvo conguaglio al termine dell'anno.

Art. 15

- 1) La rinuncia alla concessione deve farsi con dichiarazione da notificare al Comune nella forma degli atti giudiziari e produce effetto dalla data della notificazione. Il rinunziante è costituito custode della cava e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.
- Il Comune prescrive al rinunziante tutti i lavori necessari per la sicurezza dei luoghi e per la risistemazione dell'ambiente, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.
- 2) Il Comune dichiara la decadenza della concessione nei seguenti casi :
 - a per il mancato pagamento del canone riferito ad un'annualità ;
 - b per la cessione, non autorizzata, della concessione;
 - c per inattività della cava, ai sensi dell'art. 6, lettera e, del presente Regolamento ;
 - d per aver affittato la cava o parte di essa;
 - e per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ;
 - f in caso di gravi inadempienze previste dalle leggi regionali in materia.
- 3) La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito da parte del Comune, da attuare entro sessanta giorni dalla notizia dell'inadempimento, con assegnazione al concessionario di un termine non inferiore a trenta giorni per le proprie controdeduzioni. Successivamente, previo esame di tali controdeduzioni, se presentate, l'Ufficio competente formula la propria proposta al Consiglio Comunale che assume la decisione definitiva con delibera che deve essere notificata al concessionario. Per l'esecuzione dei conseguenti adempimenti, deve essere assegnato al concessionario medesimo un termine non inferiore a sessanta giorni da tale notificazione.
- 4) Il Comune, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto, può tuttavia proporre, in luogo della dichiarazione di decadenza, limitatamente ai casi indicati con le lettere e- ed f- del comma 2 l'irrogazione di una penale in somma compresa tra euro 40.000,00 ed euro 400.000,00. Ove la penale non sia corrisposta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio.

Art. 16

1) - La cava oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione, sarà nuovamente concessa mediante esperimento di pubblica gara, con le modalità dell'appalto-concorso. Insieme alla domanda i concorrenti dovranno far pervenire al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, i seguenti documenti :

- a piano indicativo di coltivazione della cava, con indicazione dei mezzi da utilizzare, dei programmi di lavoro e della forza lavorativa da impiegare ;
- b dimostrazione dell'idoneità tecnica della ditta concorrente a mezzo di apposita documentazione;
- c offerta per le opere e le attrezzature esistenti in cava e per i lavori preparatori sfruttabili, da pagarsi al concessionario precedente in cinque annualità al tasso ufficiale di sconto, con adeguamento annuale alle variazioni dello stesso sulla base della media ponderale annua.
- 2) Le modalità della gara saranno fissate in apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
- 3) Avranno la preferenza nell'ordine, a parità di condizioni di offerta, i concessionari di cave e i proprietari confinanti in attività.
- 4) Per quanto non disposto ai punti precedenti, i rapporti tra concessionario rinunziante, decaduto o scaduto e il Comune, e i rapporti fra vecchi e nuovi concessionari, vengono regolati per analogia dalle disposizioni contenute nel R.D. 1443 / 1927.
- 5) Il Comune potrà promuovere la costituzione di consorzi ai sensi dell'at. 17 della legge regionale 78/98 e successive modificazioni.

Art. 17

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 2) Entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme, tutti i rapporti giuridici attualmente esistenti con gli operatori del settore, per i quali, ai sensi di precedenti procedure, il Comune ha dato la disponibilità di terreni per l'attività di cava, a pena di dovranno essere uniformati alle disposizioni del presente Regolamento.

0000000